

GIUSTIZIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Le massime

ECCEZIONE DI NULLITÀ

Prova a carico di chi contesta l'atto

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte e acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del Ctu - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In mancanza si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità. Cassazione, Sez. III civile, sentenza 10 aprile 2014, n. 8406

EFFICACIA PROBATORIA/1
Vale anche nel civile la perizia «penale»

Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, e in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione ha ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi. Cassazione, Sez. II civile, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599

EFFICACIA PROBATORIA/2
Sì alla sentenza basata sulla perizia

Nel giudizio sulla domanda giudiziale formulata dal privato nei confronti della Pa per il risarcimento del danno subito in seguito alle infiltrazioni di acqua verificatesi nell'abitazione di proprietà, derivanti dalla mancata riparazione e manutenzione di una caditoia, deve ritenersi legittimo il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, quale unico mezzo probatorio al fine di accertare la fondatezza della domanda, poiché nella descritta ipotesi l'individuazione delle cause originanti il fenomeno infiltrativo integrano fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un tecnico: in questa ipotesi la consulenza d'ufficio costituisce fonte oggettiva di prova. Tribunale di Potenza, sentenza 10 settembre 2012, n. 928

LA MEDIAZIONE

Nomina del Ctu e conciliazione

Il giudice che invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo-transattivo sulla base della proposta che egli stesso formula può disporre contestualmente una consulenza tecnica di ufficio e per l'effetto nominare il Ctu. Tribunale Roma, Sez. XIII civile, sentenza 23 dicembre 2013

GLI SPECIALISTI

Via libera agli esperti senza ok del giudice

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del principio del contraddittorio può essere dichiarata qualora abbia effettivamente comportato un pregiudizio al diritto di difesa. Ciò non si verifica per il solo fatto che l'autore di file di calcolo Excel allegati all'integrazione della perizia sia una persona diversa dal Ctu. Infatti il Ctu può sempre avvalersi dell'opera di specialisti al fine di acquisire tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né alcuna nomina formale, purché il Ctu assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore. Tribunale Padova, sentenza 15 novembre 2012

A CURA DELLA REDAZIONE
LEX 24
www.diritto24.ilssole24ore.com/lex24

Processo. Le «best practice» da seguire per chi opera come esperto del giudice

Per il consulente tecnico il test del contraddittorio

Invalida l'attività che non assicura la partecipazione delle parti

PAGINA A CURA DI
Paolo Frediani

■ Negli ultimi anni - complice la crisi economica - un numero crescente di professionisti si è rivolto al settore della consulenza tecnica di ufficio (Ctu). Il trend è confermato dall'incremento delle istanze di iscrizione all'albo dei Ctu, ma pone una seria questione professionale: la consulenza, infatti, impone conoscenze giuridiche che si aggiungono alle competenze specialistiche (tecniche, mediche, contabili e così via). Uno dei punti più delicati riguarda lo svolgimento delle operazioni e la necessità che il consulente tecnico d'ufficio rispetti rigorosamente gli istituti che governano il processo: ciò affinché la sua opera possa trovare piena validità per le finalità a cui è preposta. Una consulenza ineccepibile sotto il profilo scientifico, infatti, potrebbe non esserlo sotto quello procedurale-regolamentare fino al punto da diventare inutilizzabile per il giudice.

Uno degli aspetti più importanti del processo, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto della difesa, incide sull'intera opera del consulente. Secondo l'articolo 101 del Codice di procedura civile - direttamente correlato ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 24 e 11 della Costituzione - il Ctu, al pari del magistrato, nelle

operazioni di consulenza, deve garantire una partecipazione effettiva dei difensori e dei tecnici di parte (se nominati) oltre che delle parti stesse.

Ad esempio, occorre ricordare che la comunicazione d'inizio delle operazioni peritali può avvenire in sede di udienza di affidamento d'incarico ovvero in momento successivo. In questo secondo caso, però, il consulente deve avere cura di inviarla agli aventi titolo utilizzando strumenti idonei ad attestare la corretta ricezione (oggi lo strumento più efficace è la Pec). L'eventuale difforme avviso - a seconda dei casi - è censurabile secondo la norma e potenzialmente capace di rendere inutilizzabile il lavoro peritale. È questo il caso del Ctu che inizi le operazioni peritali senza aver avvertito una delle due parti (difensori e tecnici di parte, se nominati) oppure avendolo fatto ma con mezzi imidei. E lo stesso accade al consulente che, dopo una sospensione delle attività, non abbia cura di dare nuovo avviso della ripresa delle operazioni.

Va ricordato anche il caso in cui il Ctu abbia svolto ispezioni e/o indagini di natura istruttoria (quindi con valore rilevante ai fini peritali) senza la presenza delle parti o di una di esse. È questo ad esempio il caso del Ctu che compia attività di accertamento tecnico sui luoghi di cui è causa senza consentire la partecipazione delle parti, oppure svolga attività con il proprio ausiliario esperto senza aver consentito alle parti attività analoghe, oppure ancora non si astenga dallo svolgere le proprie indagini nell'ipotesi in cui vi sia un impedimento nell'accesso ai

luoghi per una delle parti. Altro caso può essere quello della partecipazione alle attività di consulenti non regolarmente nominati (questi debbono essere nominati nelle modalità stabilite dall'articolo 201 del Codice di rito). Ciò accade - ad esempio - quando la parte non abbia nominato il proprio consulente con dichiarazione a verbale di udienza o depositata in cancelleria, quando gli affianchi un altro soggetto con il ruolo di esperto senza idonea nomina o provveda a una sostituzione in difformità.

La violazione del principio del contraddittorio può riguardare anche il caso dell'acquisizione documentale da parte del Ctu che attraverso il potere conferitogli dal magistrato svolge indagini presso enti e autorità acquisendo atti e documenti che - proprio per il rispetto del contraddittorio - deve porre a disposizione delle parti per consentire loro l'esercizio di controllo e valutazione. E lo stesso accade quando il consulente - specificamente autorizzato dal giudice - raccoglie informazioni da terzi o chiede chiarimenti alle parti senza darne opportuno avviso. O, ancora, quando consente la produzione e l'introduzione nel giudizio (tenendone quindi conto) di particolare documentazione in violazione dei principi dell'onere probatorio (articolo 2697 del Codice civile) della disponibilità delle prove (articolo 115 del Codice di procedura) e dei termini stabiliti dalla norma (articolo 183, comma 6) e delle preclusioni previste dall'impianto normativo.

L'APPUNTO

Le linee guida di Cnf e Cng

La relazione peritale è l'atto che racchiude il lavoro del Ctu e può valorizzarne (o vanificarne) l'attività. Il codice di rito non fornisce uno standard di composizione. Anche per questo il Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati hanno definito il Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione. L'opera ha l'obiettivo di uniformare la metodologia di redazione della relazione peritale delineando le linee guida per il corretto svolgimento del mandato giurisdizionale.

www.codicedellarelationeperitale.it

Tre livelli

| | | |
|--|--|--|
|  DISCIPLINARE |  PENALE |  CIVILE |
|--|--|--|

La sanzione massima è la cancellazione dall'Albo
Il rifiuto ingiustificato di svolgere l'incarico per l'iscripto all'albo o il mancato deposito della relazione senza motivo sono tra gli atti che fanno scattare, tra le altre, la responsabilità disciplinare a carico del consulente tecnico d'ufficio. Si va dall'avvertimento fino alla cancellazione dall'Albo, passando per la sospensione

Anche la colpa grave fa scattare il reato
Per incorrere in responsabilità di tipo penale non occorre che il Ctu attesti il falso nella propria relazione o alteri materialmente le prove o lo stato dei luoghi. È sufficiente che ometta qualcuno degli atti a lui rimessi, rifiuti gli uffici a lui dovuti o abbia assunto l'incarico senza avere l'indispensabile grado di perizia

Vanno risarciti i danni causati alle parti
Il consulente tecnico d'ufficio che smarrisce un documento originale, oppure non esegue tempestivamente un accertamento irripetibile potrebbe dover risarcire i danni causati alle parti dalla propria imperizia. Lo stesso può accadere nel caso di relazione peritale gravemente incompleta e quindi inutilizzabile

Responsabilità. Profili disciplinari, penali e civili

Atti smarriti o in ritardo: il perito paga i danni

■ I consulenti tecnici di ufficio sono esposti a diversi profili di responsabilità nell'adempimento del loro mandato giurisdizionale. ■ **Responsabilità disciplinare.** È regolamentata dagli articoli 19, 20 e 21 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e soggetta alla vigilanza del presidente del tribunale, che verifica la «condotta morale spezzata» e l'adempimento agli obblighi assunti. Nella prima rientra l'assenza di condanne penali o civili, l'irrogazione di sanzioni amministrative incidenti sull'esercizio della professione o che comunque denotano spregio della legalità. Sono esempi di questa casistica le condanne per falso in atto pubblico o guida in stato di ebbrezza. Nel campo dell'adempimento degli obblighi rientrano invece le condotte conseguenti all'assunzione dell'incarico, come il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio, la mancata comparizione all'udienza per il giuramento o il mancato deposito della relazione senza motivi o, ancora, le violazioni delle norme aggravate dalla necessità del rinnovo della consulenza. Le sanzioni sono l'avvertimento, la sospensione dall'Albo fino a un anno e la cancellazione dall'Albo.

■ **Responsabilità penale.** I profili di responsabilità penale del Ctu sono governati dagli articoli 64 del Codice di procedura civile, 314 e seguenti, 328, 366, 373 e seguenti del Codice penale. Anzitutto occorre rilevare che il consulente - in base all'articolo 357 del Codice penale - riveste la qualifica di pubblico ufficiale e può incorrere nelle fattispecie di reato di peculato, concussione, cor-

L'INQUADRAMENTO

Il professionista incaricato è pubblico ufficiale e può incorrere tra gli altri nel reato di omissione di atti d'ufficio

degl'atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo. Reclusione da sei mesi a due anni; ■ **falsa perizia (articolo 373):** il Ctu che fornisce un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri, cosiddetto reato di evento; occorre la consapevolezza del falso da parte del consulente. Reclusione da due a sei anni; ■ **frode processuale (articolo 374):** il Ctu che modifica artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza. Reclusione da sei mesi a tre anni. Vi sono poi le responsabilità penali e civili dell'articolo 64 del Codice di procedura civile (colpa grave) attraverso le quali il consulente può essere punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329

euro, l'interdizione dall'esercizio della libera professione, oltre al risarcimento dei danni causati alle parti. Sono i casi del Ctu che compie operazioni peritali viziate da irregolarità con consulenza poi annullata, una relazione palesemente incompleta che impone la rinnovazione ovvero viziata da grossolani errori materiali che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato o ancora che smarrisce documenti originali contenuti nei fascicoli di parte non più riproducibili. ■ **Responsabilità civile.** Si tratta della responsabilità (extracontrattuale) che obbliga il Ctu a risarcire i danni arrecati alle parti a causa della propria condotta. La fattispecie è regolata dagli articoli 64 del Codice di procedura civile, 1176, 1218 e 2043 e seguenti del Codice civile. Tra le condotte colpose suscettibili di arrecare un danno possono riconoscersi quelle della perdita della cosa controversa e dei documenti, omissione nell'eseguire accertamenti irripetibili, rifiuto o ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo, le ipotesi di sostituzione del Ctu e di rinnovo della consulenza dovute ad imperizia. ■ **Privacy.** Occorre poi ricordare che sul Ctu e sul consulente di parte incombono le responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali delle parti come stabilite dalla deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 emessa dal Garante per la protezione dei dati personali. Le inosservanze sono punite penalmente, con sanzioni amministrative oltre agli eventuali profili di responsabilità civile in caso di danno arrecato alle parti.

La documentazione. I requisiti per evitare le irregolarità

Così la relazione è completa

■ **La relazione peritale** è il prodotto dell'opera del Ctu e rappresenta l'atto con il quale questi adempie al mandato giurisdizionale. Formerà oggetto di valutazione da parte degli operatori del processo e, perciò, da un lato, deve essere in grado di fornire motivazioni chiare nel rispetto della scienza e, dall'altra, compiersi in rigoroso ossequio alle norme processuali. Una relazione incompleta, viziata da omissioni e/o irregolarità sarebbe inutilizzabile e costringerebbe il giudice ad operare una rinnovazione delle operazioni, se del caso, con sostituzione del consulente. L'elaborato peritale dovrebbe articolarsi nelle parti introduttiva, descrittiva, valutativa e conclusiva, ciascuna con le proprie finalità.

In ogni caso, non dovrebbero mai mancare questi elementi, accompagnati, ove necessario, dalle allegazioni documentali: ■ **Udienza di conferimento d'incarico.** Indicazione delle disposizioni impartite dal magistrato, delle autorizzazioni e dei termini ex articolo 195, comma 3, del Codice di procedura civile. ■ **Ordinanze e udienze.** Even-

tuali ordinanze e/o udienze successive all'affidamento dell'incarico con le conseguenti assunzioni del giudice. ■ **Nomina dei consulenti tecnici di parte.** Indicazione dei consulenti di parte e modalità delle loro nomine. ■ **Istanze di proroga del termine di deposito della relazione peritale.** Eventuali istanze del Ctu atte a prorogare il termine di deposito della relazione peritale. ■ **Comunicazione d'inizio delle operazioni peritali.** Indicazioni della data e delle modalità con la quale il Ctu ha avvisato dell'inizio delle operazioni peritali. ■ **Istanze al magistrato.** Eventuali istanze presentate dal Ctu per l'assunzione di specifiche decisioni, anche ai sensi dell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, con le conseguenti assunzioni del giudice. ■ **Svolgimento delle operazioni peritali.** Le operazioni svolte, anche con finalità conciliativa, attraverso una sintesi strutturata delle diverse sessioni. ■ **Istanze e osservazioni delle parti.** Istanze e osservazioni proposte dalle parti a norma dell'articolo 194 del Codice di



“La donna per la Chiesa è imprescindibile”
Francesco

IL RIVOLUZIONARIO PENSIERO DI PAPA BERGOGLIO SULLE DONNE

Quale deve essere il ruolo della donna nella Chiesa? Un interrogativo che, ancora oggi, continua a suscitare risposte contrastanti, e a cui Papa Bergoglio risponde con un atteggiamento di grande apertura e disponibilità al dialogo. Lo dimostra questa raccolta che riunisce tutti i testi in cui Bergoglio ha affrontato questo controverso tema. Il volume, realizzato in collaborazione con L'Osservatore Romano, si arricchisce dei saggi di Giulia Galeotti e di Lucetta Scaraffia.

Il Sole 24 ORE
Il primo quotidiano digitale

IN EDICOLA A 9.90€*

In collaborazione con Posteitaliane